

## FORMAZIONE CONTINUA

Regolamento della Formazione Continua dei Chimici

approvato in data 18.07.2014

pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014

Il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 art. 7 comma 1 introduce l'obbligatorietà della formazione continua per i professionisti al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.

E' stato pubblicato all'interno del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014 il Regolamento della Formazione Continua dei Chimici emanato dal Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC).

Di seguito si riportano gli aspetti principali del Regolamento, ricordando a tutti gli iscritti l'importanza di conoscere tale regolamento per la loro formazione professionale.

I crediti vengono identificati come sigla con CFP. L'unità di misura per valutare l'aggiornamento è il Credito Formativo Professionale (CFP). Ad ogni professionista Chimico abilitato alla data di entrata in vigore dell'obbligo normativo vengono affidati 150 CFP.

**Per esercitare attività professionale è necessario possedere almeno 25CFP.**

Quando il sistema sarà a regime (01/01/2018) è previsto che ogni anno vengano decurtati 50 CFP, per anno si intende l'anno solare (gennaio/dicembre).

Il Professionista chimico può liberamente scegliere gli eventi/corsi formativi da seguire, purché legati alla professione del chimico, **l'unico vincolo che viene posto è quello di seguire ogni anno eventi, almeno equivalenti a 3CFP, su argomenti di materia previdenziale, ordinistica o deontologica.**

In un anno non possono essere accumulati più di 75 CFP. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 50 CFP dal totale accreditato.

Come effettuare la formazione

Differenti possono essere le soluzioni previste per la formazione, sempre tenendo conto che almeno 3 crediti dovranno essere conseguiti in attività con oggetto l'ordinamento professionale, previdenziale e la deontologia. Ogni anno viene proposto dall'Ordine un piano formativo, comunicato per conoscenza anche al Consiglio Nazionale dei Chimici. Chiunque desideri proporre nuovi argomenti o partecipare in qualità di docente, è invitato a segnalare suggerimenti e disponibilità alla nostra segreteria: [ordine.sassari@chimici.org](mailto:ordine.sassari@chimici.org).

Possono produrre CFP partecipazioni a convegni, seminari, giornate studio, corsi ECM, frequenza a master universitari e/o scuole di specializzazione, corsi di formazione professionale; attività di

relazione agli eventi formativi indicati, insegnamento a corsi preparatori per esami di stato, pubblicazioni (con riguardo al numero di pagine se libri, al numero di battute se articoli scientifici), partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali.

È previsto che fino al 30% dei CFP possa essere ottenuto a seguito di corsi seguiti in modalità FAD (formazione a distanza/ e-learning).

È previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno il Professionista chimico abbia facoltà di inviare una relazione descrittiva degli eventi seguiti per il raggiungimento dei CFP richiesti.

Sono altresì equiparati ad attività formative – fino al 60% dei crediti CFP annuali riconducibili alle seguenti attività:

| Attività equiparate ad attività formative  | Crediti attribuiti                            | Limiti massimi annuali |
|--|---|------------------------|
| Relazioni in convegni, seminari, corsi di formazione per lavoratori, corsi di formazione per imprenditori, per corsi post-laurea e master universitari                                     | 1 ora o frazione = 1 CFP                      | 10                     |
| Pubblicazione di libri su argomenti collegati alle attività dei chimici  | 5 CFP ogni 50 pagine                          | 20                     |
| Pubblicazioni di articoli scientifici o di natura tecnico-professionale  | 1 CFP ogni 1.800 battute                      | 15                     |
| Docenze svolte presso Università ed Enti equiparati da soggetti non dipendenti   | 3 CFP ogni CFU                                | 15                     |
| Attività di tutoraggio di studenti universitari durante il periodo pre-laurea, di partecipanti a master universitari di primo e secondo livello, di tirocinanti per attività professionali | 4 CFP per ogni mese di attività di tutoraggio | 60                     |
| Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato   | 4 CFP/sessione                                | 8                      |
| Attività di insegnamento in corsi preparatori per gli esami di Stato organizzati in collaborazione con i Consigli territoriali dell'Ordine   | 1 ora o frazione = 1 CFP                      | 8                      |
| Partecipazione alle commissioni di studio istituite dall'Ordine  | 1 riunione = 2 CFP                            | 8                      |
| Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi regionali, nazionali e internazionali  | 1 riunione = 2 CFP                            | 8                      |
| Partecipazione alle commissioni tecniche istituzionali   | 1 riunione = 2 CFP                            | 8                      |

Tutti i corsi e tutte le attività formative e di docenza non patrocinate dal Consiglio Nazionale dei Chimici o dal nostro Ordine Provinciale dei Chimici di Sassari saranno soggette a valutazione per l'attribuzione dei crediti formativi da parte della Commissione di Valutazione della Formazione in seno al Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Chimici del Sassari. Il valore massimo di crediti cumulabili in tali corsi è pari a 12 CFP.

Le interpretazioni nell'attribuzione dei crediti fanno riferimento come linea generale ai contenuti svolti e naturalmente al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici.

Deroga transitoria 01/08/2014 – 31/12/2017

I primi anni di applicazioni sono considerati "periodo transitorio", in questo periodo la decurtazione dei crediti annui sarà più contenuta:

| Periodotemporale        | Detrazione |
|-------------------------|------------|
| 01/08/2014 – 31/12/2015 | 25 CFP     |
| 01/01/2016 – 31/12/2016 | 30 CFP     |
| 01/01/2017 – 31/12/2017 | 40 CFP     |

### Esoneri

Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile o altra causa di forza maggiore, il

Consiglio Direttivo, su richiesta del Professionista Chimico, riproporziona la ripartizione dei crediti formativi da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dai soggetti formatori.

Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto ed il compimento dell'anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. La ripartizione dei crediti nei primi sei anni di vita del bambino verranno effettuati dal Consiglio dell'Ordine territoriale acquisite il parere obbligatorio e vincolante della Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dei Chimici.

Il Professionista Chimico che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l'attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall'obbligo formativo al Consiglio territoriale competente.

In caso di accoglimento dell'istanza l'esonero decorre dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

**Rendicontazione della Formazione**

È previsto che il Professionista Chimico possa far valere, per il proprio numero di CFP "di partenza" anche corsi o attività condotte da ottobre 2011 (data di entrata in vigore della legge) a oggi. Per fare questo dovrà inviare l'elenco dettagliato nella prima relazione descrittiva, prevista entro il 31/01/2016.

Fino al 31/01/2017 30 CFP possono essere riconosciuti anche tramite lo studio individuale, il Professionista dovrà comunicare tale situazione e sarà cura della commissione di valutazione della formazione continua eseguire i controlli a campione ritenuti necessari.

Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

### **Relazione annuale**

Ciascun Iscritto all'Ordine dei Dottori in Chimica della Provincia di Sassari può, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la formazione continua dei Chimici, consegnare via mail ([ordine.sassari@chimici.org](mailto:ordine.sassari@chimici.org) o [ordine.sassari@pec.chimici.org](mailto:ordine.sassari@pec.chimici.org)) o brevi manu entro il 31 Gennaio di ciascun anno una relazione in forma di autocertificazione contenente la lista degli eventi formativi svolti durante l'anno precedente. Per la creazione di tale documento può essere utilizzato in alternativa il portale per la formazione dei Chimici ([formazione.chimici.it](http://formazione.chimici.it)), che permette di catalogare gli eventi formativi svolti all'interno della propria pagina personale.